

DELIBERAZIONE 22 settembre 1999

Disposizioni in materia di licenze individuali (Deliberazione n. 217/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni", ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Visto il D.M. 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea al Governo italiano in data 15 luglio 1998 per non corretto recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997;

Viste le osservazioni formulate in data 24 settembre 1998 dal Governo italiano in risposta ai rilievi della Commissione europea;

Visto il successivo parere motivato della Commissione europea indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE in data 8 febbraio 1999;

Vista la lettera del Ministero delle comunicazioni in data 23 aprile 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni veniva invitata ad assumere le opportune iniziative intese a modificare le disposizioni non conformi alla direttiva 97/13/CE;

Considerato che il D.M. 25 novembre 1997 individua, all'art. 4, comma 1, gli obblighi del titolare di una licenza individuale prevedendo, tra gli altri, alla lett. r), quello di: "contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri associato alla licenza"; che il medesimo decreto, al punto 4, lett. e, degli allegati A (Domanda di licenza individuale per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali), B (Domanda di licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico) e D (Domanda di licenza individuale per le applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT), prevede che la domanda di licenza da parte degli operatori debba contenere l'indicazione del programma di investimenti in ricerca e sviluppo;

Considerato che l'art. 9 del D.M. 25 novembre 1997 dispone che "la società all'atto del rilascio della licenza individuale è tenuta a consegnare originale di fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto"; che all'allegato G del decreto ministeriale citato sono stabiliti i criteri di escussione e di calcolo dell'ammontare della garanzia bancaria ("performance bond");

Considerato che l'Allegato ("Eventuali condizioni delle autorizzazioni") alla direttiva 97/13/CE non prevede condizioni relative ad un contributo alla ricerca scientifica e alla formazione; che, in particolare, gli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze individuali possono essere soltanto quelle indicate nell'allegato della direttiva e debbono essere obiettivamente giustificate, tenuto conto del servizio in questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;

Considerato che la Commissione europea rileva che, con l'imporre a qualsiasi nuova impresa che si affaccia sul mercato di contribuire alla ricerca scientifica e tecnica, l'Italia non abbia ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva medesima;

Considerato che la Commissione europea rileva che il meccanismo relativo al “*performance bond*”, previsto dal decreto citato non è compatibile con il diritto comunitario, in quanto si configura come condizione aggiuntiva imposta a tutti gli operatori cui è stata rilasciata una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e non rientra nell’elenco tassativo degli obblighi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva 97/13/CE, in combinato disposto con l’allegato alla direttiva; e che tale elemento si traduce, per le nuove imprese, in un ingiustificato costo addizionale di entrata sul mercato;

Ritenuta pertanto l’opportunità di adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 a quanto disposto dalla direttiva 97/13/CE, relativamente agli obblighi di svolgimento di attività di ricerca scientifica e di sviluppo e di prestazione di una fideiussione bancaria specifica (“*performance bond*”), a garanzia dell’adempimento degli obblighi oggetto delle licenze, quali condizioni applicabili alle medesime, ferma restando la necessità che ogni soggetto licenziatario sia comunque tenuto al rispetto delle condizioni e degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle disposizioni vigenti;

Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA:

Articolo unico

1. L’Autorità dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni del D.M. 25 novembre 1997 recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”:

- articolo 9 (Garanzie di escussione);
- lettera e), punto 4, degli allegati A, B e D;
- allegato G;
- articolo 4, comma 1, lettera r).

2. I licenziatari sono comunque tenuti al rispetto delle condizioni dichiarate nella domanda di licenza, la cui mancata ottemperanza è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 22 settembre 1999

Il Commissario relatore
Silvio Traversa

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 6 dicembre 1999

Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99 (Deliberazione n. 339/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", in particolare l'articolo 3 "Assegnazione di frequenze ai concessionari del servizio GSM";

Vista la delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 sulle "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999; in particolare l'articolo 8 "Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz", il cui comma 2 stabilisce che "l'Autorità, con successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonché quelli da attribuire ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1999";

Ritenuto che tale determinazione comporta la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine all'evoluzione concorrenziale del mercato del radiomobile, anche in considerazione di una accurata valutazione del corretto utilizzo delle risorse spettrali assegnate ai vari operatori e di quelle effettivamente disponibili;

Udita la relazione al Consiglio dell'ing. Mario Lari;

DELIBERA:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 2, della delibera 69/99 è fissato al 31 marzo 2000.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1999

Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). (Deliberazione n. 3/CIR/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8, della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante "Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, riguardante i piani di numerazione nazionali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, e 11, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica";

Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviate all'Autorità dal Presidente della commissione;

Considerata la necessità di promuovere condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive per consentire la fornitura del servizio di *Carrier Preselection* dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nonché della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998;

Considerato che l'Autorità ha esteso, con la precitata delibera n. 101/99, l'applicazione della *Carrier Selection* a tutte le tipologie di chiamate all'interno delle aree locali in relazione alla trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000;

Considerata la necessità di un periodo transitorio per l'avvio a regime del servizio di *Carrier Preselection*, che consenta all'operatore d'accesso di evadere le richieste compatibilmente con la capacità dei sistemi gestionali e commerciali anche su base locale;

Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millennium Bug");

Considerato che l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;

Rilevato che:

a) a partire dal 1° gennaio 2000 sarà possibile da parte degli operatori offrire la prestazione di *Carrier Selection* in modalità *easy access* anche all'interno delle aree locali;

b) la regolamentazione della *Carrier Preselection* prevede l'offerta ai clienti di due profili di servizio: il primo, a partire dal 1° gennaio 2000, per chiamate interdistrettuali, internazionali e verso reti mobili; il secondo, comprensivo anche delle chiamate interne al distretto, a partire da luglio 2000 su tutto il territorio nazionale, con graduale anticipazione - a partire da maggio 2000 - per le maggiori città;

c) entro il 30 giugno 2000 è prevista la determinazione da parte dell'Autorità di eventuali ulteriori profili intesi a consentire agli utenti la possibilità di scegliere più operatori preselezionati contemporaneamente, individuati ciascuno per tipologia di chiamata;

d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori;

e) sono previste condizioni per l'attivazione e disattivazione del servizio che assicurano il corretto utilizzo della prestazione;

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, e stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorità e del mercato;

Considerato che l'obbligo di fornire la possibilità di accedere secondo la modalità di preselezione ai servizi di qualsiasi altro operatore commutato si applica al momento solamente agli operatori di rete telefonica pubblica notificati come aventi notevole forza di mercato e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi della prestazione di preselezione;

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di preselezione devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore su cui ricade l'obbligo della prestazione;

Considerata la necessità che eventuali addebiti per il consumatore non costituiscano un disincentivo nei confronti del ricorso alla prestazione di preselezione;

Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di preselezione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal D.M. 23 aprile 1998;

Considerato che l'Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'articolo 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del D.M. 23 aprile 1998;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del Commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

Articolo unico

È approvata la disciplina concernente la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*), riportata nell'allegato A alla presente delibera, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

Gli operatori di rete telefonica pubblica fissa, notificati come aventi notevole forza di mercato, sono tenuti ad offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere tramite la modalità di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, secondo il regolamento di cui all'allegato A.

L'Autorità si riserva di estendere con successive delibere, in tutto od in parte, l'applicazione della disciplina di cui sopra ad altri organismi di telecomunicazioni.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

ALLEGATO A

REGOLE PER LA FORNITURA DELLA CARRIER SELECTION EQUAL ACCESS
IN MODALITÀ DI PRESELEZIONE (CARRIER PRESELECTION)

Art. 1

Definizioni

1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*), disciplinata dagli articoli 1 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 e dall'articolo 9 della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/99.

2. La prestazione di *Carrier Preselection* permette la scelta di un solo operatore preselezionato da parte del cliente per ciascuno dei due seguenti profili di servizio:

a) chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso le reti mobili a partire dal 1° gennaio 2000;

b) il profilo di cui alla lett. a) ampliato alle chiamate interne al distretto a partire da maggio 2000 nella città di Milano, da giugno 2000 nella città di Roma e da luglio 2000 nelle altre aree locali.

3. Per operatore di accesso si intende l'operatore che rilega direttamente l'utente.

4. Per operatore preselezionato si intende l'operatore scelto su base permanente dal cliente per la *Carrier Preselection*.

5. Entro il 30 giugno 2000 l'Autorità determina eventuali ulteriori profili che prevedono la possibilità di scelta da parte del cliente di più operatori contemporaneamente individuati ciascuno per tipologia di chiamata.

Art. 2

Soluzione tecnica di rete

1. La *Carrier Selection* in modalità *Equal Access* è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (*Carrier Preselection*).

2. La *Carrier Preselection* è realizzata attraverso un'opportuna caratterizzazione del profilo d'utente.

3. A seguito di tale caratterizzazione, tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione saranno istrate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e saranno offerte all'interconnessione in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-15 del Ministero delle comunicazioni e dalle successive modificazioni.

4. La prestazione di *Carrier Preselection* non è disponibile per le utenze che fruiscono dell'applicazione ad uso pubblico di Telecom Italia denominata DECT CTM/Fido.

5. L'utente ha comunque la possibilità di non utilizzare di volta in volta su base chiamata (*call-by-call override*) la preselezione esistente anteposendo alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di *Carrier Selection* dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalità *Easy Access*).

Art. 3

Modelli di interazione

1. La fornitura della *Carrier Preselection* presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori poiché, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore di accesso anche nella fase di attivazione di ciascuno dei clienti che conclude un contratto con l'operatore preselezionato.

2. Il titolare del rapporto contrattuale con l'operatore preselezionato deve necessariamente essere il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per quella o quelle linee d'utente per le quali si richiede la fornitura della prestazione.

3. Ogni qualvolta l'abbonato intenda attivare la prestazione di *Carrier Preselection* con un operatore diverso da quello di accesso, sulla linea o sulle linee a lui intestate, comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all'operatore di accesso. In alternativa, la volontà inequivoca dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di *Carrier Preselection*, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore, può essere rappresentata anche da quest'ultimo, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dalla normativa vigente.

4. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la prestazione di *Carrier Preselection*. Tali accordi devono comunque prevedere le modalità con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

- a) limiti di applicabilità della prestazione;
- b) modalità di comunicazione delle richieste;
- c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;
- d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
- e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;
- f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
- g) trasferimento dei dati personali del cliente;
- h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;
- i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità giudiziaria.

5. Il recesso dal contratto di abbonamento da parte del cliente dell'operatore di accesso o la sospensione temporanea del servizio da parte dell'operatore di accesso comportano, secondo le modalità e le tempistiche definite nel regolamento di servizio di Telecom Italia e nelle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle vigenti norme e direttive, automaticamente la cessazione o la sospensione temporanea di tutti i servizi ad esso legati, in particolare del servizio di *Carrier Preselection*.

6. L'operatore di accesso è esclusivamente responsabile dell'espletamento delle attività da svolgere sulla propria rete per l'attivazione della prestazione di *Carrier Preselection* sulla linea o sulle linee telefoniche per cui è stata richiesta.

Art. 4

Regole generali di fornitura

1. La raccolta delle chiamate attraverso la modalità di preselezione viene effettuata secondo gli stessi criteri della *Carrier Selection* in modalità *Easy Access* in termini di aree e servizi di raccolta del traffico.

2. La prestazione della *Carrier Preselection* viene applicata in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/99.

Art. 5

Disposizioni generali

1. Qualora occorra effettuare per motivi tecnici dei cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa con almeno centotrenta giorni di anticipo gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori preselezionati dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori.

2. L'identità della linea chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di *Carrier Preselection*.

3. La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. A partire dal 30 giugno 2000 l'instradamento delle chiamate può essere effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.

4. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato di *Routing Number*, definito nella Specifica Tecnica 763-15 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni, per l'instradamento delle chiamate effettuate in *Carrier Preselection*.

Art. 6

Obblighi dell'operatore di accesso

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, l'operatore di accesso procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della preselezione solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente ovvero dell'operatore preselezionato.

2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente è funzione della tipologia di accesso relativa alle linee telefoniche interessate e non deve superare di norma dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore di accesso.

3. I costi ed i tempi di attivazione della preselezione sono riportati nell'offerta di interconnessione di riferimento e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso oggetto delle richieste di preselezione.

4. Nel caso di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta presentata in data più recente.

5. L'operatore di accesso è autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione ricevute in conformità al disposto dell'articolo 3, commi 3 e 4, e relative ad operatori diversi, pervenute alla stessa data per una medesima linea d'utente.

6. Qualora il cliente decida di passare da un operatore preselezionato ad un altro, l'operatore di accesso non è tenuto a comunicare all'operatore interessato tale variazione, salvo eventuali accordi diversi tra operatori interessati e comunque nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità competente.

7. Con l'attivazione della *Carrier Preselection*, eventuali controlli applicati dall'operatore di accesso per accertare il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente sono limitati al solo traffico di competenza dell'operatore di accesso, escludendo quindi il traffico effettuato in preselezione.

8. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di *Carrier Preselection* la responsabilità dell'operatore di accesso è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.

9. I tempi di ripristino, previsti dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente:

10. I tempi di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato sono definiti nell'ambito degli accordi di interconnessione stipulati tra quest'ultimo e l'operatore di accesso.

11. I clienti con *Carrier Preselection* non devono essere discriminati dall'operatore di accesso in termini di qualità del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

12. L'operatore di accesso non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione.

13. L'operatore di accesso deve informare l'operatore preselezionato con un anticipo di sette giorni rispetto alla data della disattivazione della linea a seguito del recesso di un cliente dal contratto di abbonamento nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali del cliente. La disposizione precedente si applica anche nei casi di subentro.

14. Nel caso in cui sia stata già attivata la prestazione di *Carrier Preselection* su una linea telefonica, l'eventuale richiesta di subentro formulata in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio/carta dei servizi comporta l'automatica disattivazione della prestazione di *Carrier Preselection*, salvo diversa espressa richiesta del subentrante.

15. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.

16. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non è tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.

17. L'operatore di accesso è tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

18. L'operatore di accesso è autorizzato a rifiutare una richiesta di preselezione nel caso di linee attestata ad autocommutatori analogici e di linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici della rete di Telecom Italia devono essere sostituiti al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

19. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.

20. Le richieste di *Carrier Preselection* da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorità.

Art. 7

Obblighi dell'operatore preselezionato

1. L'operatore preselezionato richiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di *Carrier Preselection* richiesta dal cliente stesso.
2. L'operatore preselezionato è responsabile dell'espletamento delle attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione.
3. L'operatore preselezionato stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso.
4. L'operatore preselezionato fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione.
5. Spetta all'operatore preselezionato l'eventuale applicazione di restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione.
6. L'operatore preselezionato si fa carico di gestire eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale.
7. L'operatore preselezionato è tenuto a comunicare all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi l'operatore di accesso è operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione.

Art. 8

Procedure per il periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2000 si applicano le procedure definite nel presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, l'operatore di accesso rende nota a tutti gli operatori ed all'Autorità la propria capacità di evasione delle richieste di *Carrier Preselection* durante il periodo transitorio. Tale informazione dovrà essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti.
3. Entro quattordici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli operatori che intendono offrire il servizio di *Carrier Preselection* comunicano, in forma riservata, all'operatore d'accesso ed all'Autorità l'ammontare delle richieste che prevedono di inoltrare durante il periodo transitorio. La stima dovrà essere fornita per ogni mese del periodo transitorio e su base distrettuale. L'inoltro effettivo delle richieste avverrà poi con cadenza mensile, il primo giorno di ogni mese, a partire dalla data di introduzione del servizio.
4. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verrà effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
5. Entro ventuno giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'operatore d'accesso conferma ai singoli operatori, ciascuno per quanto di sua competenza, ed all'Autorità il piano di lavorazione delle richieste ricevute elaborato nel rispetto del principio di non discriminazione. In caso di saturazione non altrimenti eliminabile delle proprie capacità produttive, l'operatore d'accesso propone agli operatori e comunica all'Autorità, nel rispetto del principio di non discriminazione in relazione all'ammontare delle richieste previste, un'ipotesi alternativa di lavorazione.
6. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

Art. 9

Procedure per il periodo a regime

1. L'operatore di accesso rende nota a tutti gli altri operatori e alla Autorità, con congruo anticipo, la propria capacità di evasione delle richieste. Tale informazione si riferisce ad un periodo non inferiore a sei mesi, deve essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in un numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti.

2. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verrà effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.

3. La capacità di evasione degli ordinativi da parte dell'operatore di accesso è posta a disposizione di tutti gli operatori richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse.

4. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

Art. 10

Principi di ripartizione dei costi

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato si identificano i seguenti aggregati di costo:

a) costo di adeguamento del sistema: i soli costi incrementali relativi a *software*, *hardware*, formazione e manodopera che l'operatore d'accesso deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Carrier Preselection*;

b) costo per operatore: i soli costi incrementali, rispetto a quelli eventualmente già sostenuti per l'attivazione della *Carrier Selection* in modalità "*easy access*", che l'operatore di accesso deve sostenere *una tantum* per erogare il servizio ad un singolo operatore preselezionato;

c) costo per singola linea preselezionata: i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

2. L'operatore di accesso può recuperare i costi di adeguamento del sistema di cui al comma 1, lett. a), come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalità preselezionata. Il calcolo della quota aggiuntiva deve tenere conto di un tempo di recupero di norma non inferiore a tre anni e in ogni caso non deve essere di entità tale da disincentivare lo sviluppo commerciale della prestazione di preselezione. Qualora il recupero dei costi avesse luogo in un periodo più breve l'operatore di accesso deve interrompere l'applicazione di tale quota aggiuntiva.

3. L'operatore di accesso addebita all'operatore preselezionato i costi per l'attivazione della prestazione di cui al comma 1, lett. b).

4. In nessun caso l'operatore di accesso può addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera c), all'utente.

5. Gli operatori di accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare nell'offerta di interconnessione di riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In relazione alla prestazione di preselezione l'offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.

Art. 11

Criteri di separazione contabile

1. L'operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato è tenuto a fornire evidenza contabile dei costi di cui all'art. 10, disaggregati per singola attività e componente funzionale.

2. I costi incrementali relativi all'adeguamento del sistema devono essere opportunamente separati dai costi d'interconnessione ed isolati in un progetto interno, da capitalizzarsi in maniera disgiunta. L'ammortamento di tale progetto deve alimentare il conto economico di pari passo con il recupero dei costi sostenuti dall'operatore d'accesso sulla base delle modalità di cui all'articolo 10, comma 2. Solo dopo l'avvenuto recupero del 100% dei costi capitalizzati sul progetto, i nuovi costi di rimpiazzo potranno concorrere, come costi di struttura, alla formazione delle tariffe di interconnessione.

3. Il costo per operatore deve riflettere l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.

4. Il costo per linea deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1999

Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)
(Deliberazione n. 4/CIR/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8 della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, recante "Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990, ed, in particolare, l'art. 15 riguardante i piani di numerazione nazionali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'articolo 11, comma 8;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica";

Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1 /CIR/99 del 29 luglio 1999, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'autorità dal Presidente della commissione;

Considerato che la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l'introduzione del servizio di Portabilità del numero, già prevista dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001;

Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millenium Bug");

Considerato che l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la *carrier preselection* e l'accesso disaggregato alla rete locale;

Rilevato che:

a) la regolamentazione del servizio di Portabilità, per numerazione geografiche e non geografiche, è limitata alla portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (*Service Provider Portability*), restando escluse - per ora - le portabilità con riferimento alla località (*Local Portability*) e al servizio (*Service Portability*);

b) la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il servizio dal 1° gennaio 2000 è quella di "Onward Routing" e che comunque l'Autorità entro il 29 dicembre 2000 può stabilire una soluzione basata su rete intelligente;

c) la banca dati centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilità per la gestione dei numeri portati ed è affidata transitoriamente al Ministero delle comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potrà condizionare l'offerta della *Service Provider Portability*;

d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori;

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorità e del mercato;

Considerato che l'obbligo di fornire la portabilità del numero agli utenti della rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi;

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilità devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore notificato;

Considerato che eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della convenienza economica;

Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di portabilità del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal D.M. 23 aprile 1998;

Considerato che l'Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'articolo 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del D.M. 23 aprile 1998;

Considerato che l'attività istruttoria dell'Autorità concernente la portabilità del numero proseguirà in relazione all'introduzione di tale servizio nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere dall'organismo che ne fornisce il servizio;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del Commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

Articolo unico

1. È approvata la disciplina concernente la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*), riportata nell'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

ALLEGATO A

Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)**Art. 1****Definizioni**

1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della prestazione di Portabilità del Numero per numeri geografici e non geografici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e alla direttiva n. 98/61/CE del 24 settembre 1998.

2. La Portabilità del Numero può essere definita con riferimento a:

a) fornitore del servizio (*Service Provider Portability*): consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell'apposita licenza o concessione, a parità di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell'ambito della stessa area locale. Questa portabilità è riferita sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici;

b) località (*Location Portability* o *Geographic Portability*): consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio;

c) servizio utilizzato (*Service Portability*): consente all'utente di mantenere il proprio numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio.

3. La presente disciplina si riferisce alla portabilità del fornitore del servizio (di seguito indicata come *Service Provider Portability*).

4. La *Service Provider Portability* per numerazioni geografiche si applica nell'ambito dello stesso luogo specifico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attualmente coincidente con l'area locale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e successive modificazioni.

5. La *Service Provider Portability* per numerazioni non geografiche si applica a numerazioni quali quelle per i servizi di addebito al chiamato, di addebito ripartito e di tariffa premio.

6. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per:

a) Operatore Assegnatario (di seguito indicato come Operatore *Donor*): l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

b) Operatore Cedente (di seguito indicato come Operatore *Donating*): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore *Donor* e *Donating* coincidono;

c) Operatore Ricevente (di seguito indicato come Operatore *Recipient*): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;

d) numero portato: il numero acquisito dall'Operatore *Recipient*.

Art. 2**Soluzioni tecniche di rete**

1. La *Service Provider Portability* per numerazioni per servizi geografici è realizzata, a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di "Onward Routing", che prevede il coinvolgimento dell'operatore *Donor*. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-1 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni. Entro il 29 dicembre 2000 l'Autorità può stabilire una soluzione basata, eventualmente, sulla rete intelligente.

2. La *Service Provider Portability* per numerazioni per servizi non geografici è realizzata a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di "Always Query". Tale soluzione prevede che il riconoscimento del numero oggetto di portabilità e il relativo instradamento verso la rete dell'operatore *Recipient* possa avvenire su una qualsiasi rete attraversata dalla chiamata, eventualmente diversa sia dalla rete dell'operatore di origine della chiamata sia dalla rete dell'operatore *Donor*. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-14 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

3. Nel caso di *Service Provider Portability* per numerazioni non geografiche gli operatori possono accordarsi, definendo le relative condizioni tecnico-economiche, per l'instradamento verso la rete dell'operatore *Recipient*.